

N. R.G. 40666/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 40666 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da:

SOCIETÀ AGRICOLA [REDACTED]

[REDACTED] DO S.S., con sede a [REDACTED] in persona del legale rappresentante, ^{CAIO} [REDACTED]

e SERPRONIO

[REDACTED], residenti a [REDACTED], tutti elettivamente
domiciliati a Milano (MI) presso lo studio dell'Avv. Mario Ambrosio che li rappresenta e difende per
procura speciale in calce all'atto di citazione,

OPPONENTI

TIZIO

contro

[REDACTED], residente [REDACTED], elettivamente domiciliato a Milano presso lo
studio degli Avv. Daniela Biavaschi e Luca Amati che lo rappresentano e difendono per procura
speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

pagina 1 di 8

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte opponente: Voglia il Tribunale, adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

IN VIA PRELIMINARE: accogliere la presente opposizione e annullare l'opposto decreto per le ragioni indicate in premessa;

DOMANDA RICONVENZIONALE: in accoglimento della qui esperita domanda riconvenzionale si chiede di condannare l'opposto al pagamento della somma complessiva di € 35.000,00 in relazione alle esposizioni debitorie che il medesimo quale socio della società aveva contratto con fornitori senza darne alcuna comunicazione agli opposenti così come si proverà nel corso del presente giudizio.

Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Nell'interesse di parte opposta: Voglia il Tribunale adito, previa dichiarazione di inammissibilità della produzione documentale depositata ex *adverso* nel fasciolo telematico in data 12/12/2019 per tutti i motivi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositata il 9 marzo 2020 e le più opportune declaratorie del caso; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei precedenti atti e scritti difensivi nonché verbali di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11369/2019 emesso dal Tribunale di Milano il 09 maggio 2019, pubblicato il 22 maggio 2019.

In subordine: condannare gli opposenti, in solido tra loro, a corrispondere al sig. Davide Calabrese la somma di € 52.393,46 (Euro cinquantaduemilatrecentonovantatre/46), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma IV, c.p.c. dalla data di notifica del

ricorso monitorio r.g. 20118/2019 ed il pedissequo decreto n. 11369/2019, risalente al 11 giugno 2019 sino al saldo, ovvero in subordine interessi in misura legale.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.7.2019, la Società Agricola ~~_____~~ ^{SS}
~~_____~~
~~_____~~ hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ^{TIZIO}
provvisoriamente esecutivo, emesso in data 9 maggio 2019 dal Tribunale di Milano a favore di ~~_____~~
~~_____~~ e per la somma di € 52.393,46 oltre accessori e spese, pretesa in virtù del riconoscimento di ^{CAIO e SENPRONIO}
debito non titolato rilasciato dai ~~_____~~, in qualità di legali rappresentanti della Società Agricola, in data 26.9.2017.

Gli opposenti hanno chiesto l'annullamento del decreto ingiuntivo sostenendo che la prova scritta su cui si fonda sarebbe eccessivamente generica e non costituirebbe una prova sufficiente del credito dell'opposto.

Gli opposenti hanno, inoltre, svolto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 35.000,00, riferendo che il ~~_____~~ ^{TIZIO} era stato insieme a loro socio della Società Agricola, per conto della quale si era occupato di gestire l'attività di agriturismo fino al 2018, quando era uscito dalla compagine sociale senza l'adozione delle relative formalità.

Dopo il mutamento della gestione, i soci avrebbero scoperto numerosi debiti contratti da ~~_____~~ ^{TIZIO} per un ammontare complessivo superiore a € 50.000,00, in relazione ai quali erano anche stati emessi diversi decreti ingiuntivo nei confronti della società. Tali debiti sarebbero stati ridotti alla somma di

Firmato Da: MARCONI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4db14088cdfee14320b0f2b79b0f0314
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d722ddfd64955d06703640055

€ 35.000,00 mediante accordi transattivi e, secondo gli opposenti, ^{TITO} [redacted] se sarebbe tenuto a rispondere di tale debito «quale gestore e socio della società».

L'opposto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, [redacted] ha riferito che i [redacted] erano sempre stati soci della Società Agricola ricoprendo, sin dal 2021, anche la carica di amministratori.

Ha contestato, quindi, di aver mai assunto la qualità di socio della Società Agricola di [redacted] ^{SS}, con cui aveva intrattenuto solo il rapporto di associazione in partecipazione, istituito nel 2016 e risolto consensualmente nel 2017, con il contestuale riconoscimento del debito di € 52.393,46 della società nei suoi confronti, in base al quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo.

L'opposto ha chiesto, perciò, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna degli opposenti al pagamento del debito già oggetto del decreto ingiuntivo o della minor somma accertata in corso di causa.

All'udienza del 18.12.2019 gli opposenti hanno rinunciato alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto opposto e il giudice ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.

All'udienza del 12.1.2021 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo è infondata.

escludere la fondatezza della domanda degli opposenti, difettando in radice il titolo in base al quale il Calabrese dovrebbe rispondere, nei loro confronti, di tutti o anche solo di una parte dei debiti sociali che, peraltro, neanche hanno allegato di aver provveduto personalmente a soddisfare.

La tesi degli opposenti, secondo cui ^{TIZIO} [redacted] dovrebbe rispondere dei debiti sociali in quanto gestore e socio della società, sembra infatti alludere alla responsabilità solidale che grava sui soci per i debiti sociali della società semplice, ai sensi dell'art. 2267 co. 1 c.c., e sottintendere l'evocazione del diritto di regresso che agli altri soci spetterebbe ove avessero provveduto personalmente a soddisfarli.

A questo punto, però, la responsabilità ^{di TIZIO} [redacted] nei confronti ^{di CAIO e SEMPRONIO} [redacted] presuppone l'accertamento della sua qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti contratti dalla società semplice oltre che dell'inadempimento della società nei confronti dei terzi creditori e dell'avvenuto pagamento del dovuto da parte degli altri soci.

In mancanza di prova della qualità di socio ^{di TIZIO} [redacted] e di qualsiasi allegazione degli altri elementi costitutivi della responsabilità invocata, la pretesa avanzata dagli opposenti in via riconvenzionale è palesemente priva di fondamento. Tanto più se si considera che, a smentire la ricostruzione secondo cui sarebbero rimasti estranei alla gestione sino alla fuoriuscita dalla compagine sociale di ^{TIZIO} [redacted], dalla visura camerale storica della società risulta che, sin dal 2012, erano loro ad aver assunto il ruolo di soci amministratori.

L'opposizione a decreto ingiuntivo ivi compresa la domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere respinta.

La soccombenza determina la condanna degli opposenti al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni affrontate in

- 3) condanna gli opposenti al pagamento a favore degli opposti delle spese processuali che liquida in € 7.700 per compenso oltre 15 % spese generali ed oneri di legge;
- 4) condanna gli opposenti al pagamento a favore dell'opposto di € 3.350, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.

Milano, 19 aprile 2021

Il Giudice

Daniela Marconi

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Matteo Giovanni Moresco.